
SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Luglio, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 38 del 13/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI" E DEL "REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI RELATIVE A EVENTI E PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI E ALLA PARTECIPAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI A EVENTI FORMATIVI ESTERNI (SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI)".

Deliberazione n. 38 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI" E DEL "REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI RELATIVE A EVENTI E PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI E ALLA PARTECIPAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI A EVENTI FORMATIVI ESTERNI (SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI)".

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 321 della SS AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI;

PREMESSO CHE:

- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché di migliorare i servizi prestati semprechè – comma 2 – dette iniziative siano dirette al perseguimento di interessi pubblici, escludano forme di conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata e comportino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti assegnati;
- l'art. 28, comma 2 lett. a) e b), della Legge 448/1998 individua, quale misura da adottare dagli enti per realizzare maggiori economie nella gestione, lo sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'articolo 19 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha previsto:
 - ✓ una disciplina semplificata, unica per i contratti di sponsorizzazione in tutti i settori, nonché innovativa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 43 della legge n. 449 del 1997;
 - ✓ e che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso e che, trascorsi i trenta giorni, il contratto può essere liberamente negoziato purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse;

CONSIDERATO che le disposizioni sopraccitate costituiscono un'opportunità per il SSN per reperire risorse economiche e patrimoniali aggiuntive da utilizzare principalmente per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, in coerenza con la *mission* aziendale rinnovata nella strategia annuale, per campagne di comunicazione istituzionale e di informazione ed educazione alla salute ai cittadini e utenti, per ridurre le spese rispetto alla salute ai cittadini e utenti, per ridurre le spese rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio previsionale;

Deliberazione n. 38 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

RITENUTO opportuno:

- rinnovare la disciplina delle attività di cui sopra attraverso l'adozione dell'aggiornamento del Regolamento aziendale approvato con atto deliberativo n. 677 del 29/12/2017 finalizzato all'individuazione delle attività ed iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione ed i casi di esclusione, le modalità di scelta degli sponsor e di quant'altro necessario alla gestione delle sponsorizzazioni di interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari dell'ASL BI;
- rinnovare inoltre la disciplina relativa alle sponsorizzazioni delle attività formative individuali attraverso l'adozione dell'aggiornamento del Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione della partecipazione di personale dipendente e/o convenzionato ad attività formative individuali con spese a carico di soggetti privati (sponsorizzazioni individuali);

VISTE:

1. la proposta di "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" presentata da un gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Amministrativo composto dai responsabili delle strutture interessate e precisamente dal Direttore della SC Amministrazione e Controllo, Dr.ssa Elvira ZAMPESE, dal Direttore della SC Personale, Dr.ssa Simona TRINCHERO, dal Direttore della SC Tecnico, Ing. Maurizio ZETTEL, dal Responsabile della SS Contabilità, Dr. Mattia PECCHIO, dal Responsabile della SS Formazione e Sviluppo Risorse Umane, Dr. Vincenzo ALASTRA, dal Responsabile della SS Logistica e Acquisti, Dr.ssa Leila ROSSI, dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e URP, Dr.ssa Margherita BORELLO, dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Istituzionali, Dr.ssa Attilia SQUILLARIO e dal Responsabile dell'Ufficio Consulenze Giuridiche, Dr.ssa Anna GRISOGLIO;
2. la proposta di "Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni relative a eventi e progetti formativi aziendali e alla partecipazione di singoli dipendenti a eventi formativi esterni (sponsorizzazioni individuali)" presentato dal Responsabile della SS Formazione e Sviluppo Risorse Umane, Dr. Vincenzo ALASTRA;

RITENUTO di condividere le sopra richiamate proposte;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del Direttore Sanitario, Dr. Francesco D'ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA:

per quanto esposto in premessa e qui da intendersi integralmente richiamato:

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" e il "Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni relative a eventi e progetti formativi aziendali e alla partecipazione di singoli dipendenti a eventi formativi esterni (sponsorizzazioni individuali)", allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, rispettivamente All. A e All. B;
- 2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale;

Deliberazione n. 38 del 13/07/2021

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC FDA, alla SS Formazione e Sviluppo Risorse Umane, ai Direttori di Area e di Dipartimento, al Responsabile Ufficio comunicazione e URP e al Responsabile della trasparenza e anticorruzione;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione dell'amministrazione trasparente nella Sezione/Sottosezioni "Disposizioni Generali / Atti Generali / Regolamenti ed altri atti generali";
- 5) di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- 6) di attestare che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Istituzionali e Legali di provvedere agli adempimenti consequenziali.

CB/AS/am

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 38 del 13/07/2021

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina gli accordi di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione e previsti dall'art. 43 della L. n. 449/1997, dall'art. 28, comma 2 bis della L. n. 448/1998, dall'art. 30, comma 8 della L. 488/1999, dall'art.119 del D.Lgs. 267/2000, e dall'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., ed è finalizzato ad assicurare all'ASL di Biella, indicando gli atti e le condizioni necessarie, una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati.

L'attività di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento è diretta a reperire risorse economiche e patrimoniali utilizzate principalmente per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, per campagne di comunicazione istituzionale e di informazione ed educazione alla salute ai cittadini ed utenti, per ridurre le spese rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio previsionale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per “contratto di sponsorizzazione” , a norma di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, della L. n. 449/1997, un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, finalizzato al sostegno di interventi, servizi o iniziative aziendali inseriti nei programmi di spesa ordinari o di specifici progetti innovativi aziendali, concluso con soggetti privati o associazioni senza scopo di lucro, per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, prestazioni, attività, beni e servizi previsti nei piani di spesa aziendali, mediante i quali l'ASLBI (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad effettuare una determinata controprestazione (in denaro, beni o servizi), la possibilità di promuovere il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, le promozioni in appositi e predeterminate forme, luoghi e spazi nell'ambito delle strutture aziendali e di legare il proprio brand a progetti di interesse collettivo ad alto contenuto valoriale, ottenendo un ritorno di immagine;
- per “sponsorizzazione” ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità provenienti all'ASLBI da parte di terzi nell'ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione” di cui al punto precedente;
- per “sponsor” il soggetto terzo privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ASLBI;
- per “sponsee” si intende l'ASLBI, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione;
- per “spazio pubblicitario” si intende lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'ASLBI per la pubblicità dello sponsor.
- per “manifestazione d'interesse” la comunicazione all'ASLBI da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione.

Art. 3 – Oggetto, contenuti e corrispettivi delle sponsorizzazioni.

Con il contratto di sponsorizzazione lo sponsor eroga all' ASL BI:

- somme di denaro;
- forniture di beni, attrezzature;
- servizi o lavori.

Nel caso di messa a disposizione di beni e servizi si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato delle prestazioni o dei beni erogati dallo sponsor.

L' ASLBI si assume l'obbligo di dare visibilità allo sponsor nelle modalità definite nel contratto.

Art. 4 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.

Nel corso dell'anno, la Direzione Strategica può formulare indirizzi specifici ai dirigenti per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione e/o per specifici progetti aziendali o dipartimentali.

Le iniziative di sponsorizzazione possono essere prioritariamente individuate nell'ambito degli strumenti di programmazione delle attività.

Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può, inoltre riguardare, previo parere del Comitato di Garanzia individuato nel presente regolamento, le iniziative di seguito elencate ma non in modo esaustivo:

- servizi aggiuntivi e/o integrativi dell'assistenza sanitaria promossi dall'ASLBI potendo ricorrere anche a progetti premianti per il personale dipendente;
- altri beni o servizi tesi al miglioramento del confort e della qualità dei servizi;
- indagini scientifiche;
- eventi aziendali;
- iniziative nell'ambito dello sviluppo del Sistema Qualità, dell'Educazione alla salute e della Customer Satisfaction;
- offerta di beni, servizi, prodotti, arredi ecc.;
- iniziative di sostegno a cause di utilità sociale;
- iniziative di welfare integrativo a vantaggio del personale;
- cessione all'ASLBI di prodotti promozionali da distribuire ai pazienti, dipendenti e/o soggetti che frequentano le strutture aziendali.

Art. 5 – Scelta dello sponsor.

La scelta dello sponsor è effettuata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016, mediante la comunicazione della possibilità e dell'interesse di attivare contratti di sponsorizzazione con una pubblica selezione, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso per la ricerca di uno o più sponsor, sul sito Aziendale e in altre forme ritenute di volta in volta più utili per una maggior conoscenza e partecipazione.

L'ASLBI può dare notizia dell'avviso a soggetti ritenuti eventualmente interessati.

L'avviso di cui al primo comma deve contenere:

- oggetto del contratto di sponsorizzazione e obblighi dello sponsor;
- clausole operative riferite alle prestazioni a carico dell'ASLBI per la veicolazione dei segni identificativi dello sponsor coerenti con l'organizzazione aziendale e proporzionale ai valori complessivi della sponsorizzazione;
- modalità e termini per la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- durata del contratto;
- importo minimo o controvalore monetario minimo, richiesto, in caso di messa a disposizione di beni e servizi.
- modalità e criteri di redazione della graduatoria nell'eventualità di risposta al bando eccedente il valore stimato inizialmente per l'iniziativa.

L'offerta di sponsorizzazione deve essere presentata in forma scritta e deve, di norma, contenere:

- bene, servizio, immagine, attività o prestazione che si intende sponsorizzare;
- corrispettivo della sponsorizzazione, con impegno ad erogare il contributo previsto nei termini e alle condizioni indicate;
- accettazione delle condizioni previste nell'avviso, delle disposizioni del presente regolamento e l'impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione che sarà negoziato tra le parti nell'ambito delle condizioni previste nell'avviso;
- impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Nel caso di attività e iniziative per la realizzazione delle quali viene prevista una procedura di sponsorizzazione relativa all'acquisizione di un solo sponsor e per le quali pervengano più offerte riferite alla stessa iniziativa, verrà stilata una graduatoria in ragione dei criteri definiti di volta in volta nell'avviso, e verranno contrattualizzati i soggetti fino alla concorrenza del valore stimato inizialmente dell'iniziativa.

Art. 6 – Il contratto di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione:

- è un contratto atipico, rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.);
- si sostanzia in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, lo sponsor è tenuto a corrispondere il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno economico atteso;
- per le imprese private trattasi di "spese di pubblicità" (D.L.74/92) e come tale è interamente deducibile dal reddito di imponibile d'impresa;
- le spese inerenti e conseguenti il contratto di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor;
- è sottoscritto dallo sponsor e dal Direttore Generale dell'ASLBI o suo delegato;
- deve contenere:
 - ✓ oggetto e finalità;
 - ✓ impegni dello sponsor, corrispettivo, obblighi, eventuali garanzie e responsabilità a suo carico;

- ✓ impegni dell'ASLBI;
- ✓ durata;
- ✓ clausole di tutela in caso di inadempienze,
- ✓ verifiche contrattuali,
- ✓ diritto dello sponsor all'utilizzo degli spazi e /o degli altri strumenti di veicolazione pubblicitaria;
- i contratti aventi per oggetto lavori devono altresì contenere:
 - ✓ modalità di verifica e controllo della rispondenza e conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri ed indicatori di qualità che l'ASLBI ha inserito;
 - ✓ disciplina della facoltà di recesso e modalità di risoluzione;
 - ✓ garanzie e assicurazioni richieste nell'avviso.

Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.

Art. 7 – Casi di esclusione dalle sponsorizzazioni.

Luoghi:

non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento all' "interno":

- ✓ dei reparti e servizi sanitari ospedalieri, escluse le sale d'aspetto;
- ✓ le camere mortuarie, presso la cappella ed i luoghi di culto;
- ✓ altre aree escluse su indicazione motivata della direzione sanitaria.

E' inoltre fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- ✓ servizi di onoranze funebri;
- ✓ prodotti farmaceutici;
- ✓ pubblicità diretta o collegata a servizi di badanza;
- ✓ prodotti e/o servizi o propaganda di natura politica, religiosa, sindacale;
- ✓ prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana ad esempio: pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- ✓ messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- ✓ nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'ASL BI.

Art. 8 – Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione.

L'ASLBI si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora manchino o vengano meno durante l'esecuzione del contratto, le limitazioni di cui alla Legge n. 449/97 art. 43 comma 3 e all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Si riserva comunque unilateralmente la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, attraverso il Comitato Etico di Garanzia di cui all'articolo 9, qualora ravvisi potenziali danni all'immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna, o ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata, o ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Art. 9 – Comitato etico di garanzia.

Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'analisi di aspetti tecnico- sanitari e la conseguente individuazione di eventuali conflitti di interesse relativamente ai prodotti oggetto di possibile sponsorizzazione, è istituito in "Comitato Etico di Garanzia" interno all'Azienda.

Tale Comitato viene consultato per l'espressione di apposito parere circa l'oggetto delle sponsorizzazioni, con riferimento in particolare alle tipologie merceologiche delle medesime. L'eventuale parere negativo del "Comitato Etico di Garanzia" circa l'oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratto/i di sponsorizzazione di che trattasi. L'espressione del parere favorevole del Comitato vige su tutti i successivi contratti aventi per oggetto la stessa tipologia merceologica già oggetto del parere stesso.

Il Comitato di Garanzia è costituito dal:

- Direttore Sanitario con funzioni di Presidente;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore dell'Area Ospedaliera, Territoriale o della Prevenzione per competenza;
- Responsabile trasparenza e anticorruzione.
- Responsabile Area Legale.

Il Comitato di Garanzia deve di norma essere integrato dal Responsabile di uno dei servizi ordinatori o di Strutture e Uffici comunque coinvolti o loro delegati qualora l'oggetto di sponsorizzazioni siano contratti aventi prestazioni corrispettive rientranti nelle loro aree di competenza.

Il Comitato Etico di Garanzia decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti.

Nell'ipotesi di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, in merito al progetto, ogni componente è tenuto all'astensione.

Il Comitato è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e, se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 – Modalità di organizzazione.

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Azienda Sanitaria senza il ricorso ad alcuna agenzia esterna.

Responsabile della procedura sarà il Direttore della SC FDA che raccolti i progetti aziendali, in collaborazione con l'Ufficio comunicazione e URP, dai Direttori di Area e di Dipartimento, con il Comitato Etico di garanzia e di un gruppo di lavoro, che di volta in volta sarà composto dai

Responsabili delle strutture interessate o loro delegati, procederà ad attuare quanto previsto dal presente regolamento in particolare provvederà all'adozione degli atti amministrativi, alla pubblicazione del bando, alla stesura e stipula del contratto di sponsorizzazione e successivamente, porterà avanti tutti i passaggi per il completamento del progetto, per garantire i controlli e la rendicontazione alla Direzione Strategica.

Art. 11 – Affidamento diretto.

Potrà procedersi ad affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:

- in caso siano state esperite senza esito le procedure di cui al precedente art. 5;
- in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla particolare natura dell'evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
- nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad euro 40.000.

Art. 12 – Verifiche e controlli.

I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte della Struttura competente di cui all' al fine di accertare gli adempimenti convenuti, dei contenuti tecnici, dei risvolti quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e comunque l'immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta.

Art. 13 – Tutela dei marchi e responsabilità.

I contratti di sponsorizzazione stipulati dall'ASLBI prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutele dei marchi, con riferimento all'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'ASLBI può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento di attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Art. 14 – Trattamento dei dati sensibili.

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste, ai sensi del D. Lgs.196/2003 adeguato dal D. Lgs 101/2018 alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 – Aspetti fiscali.

L'ASLBI emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l'importo corrispondente all'impegno assunto, oltre IVA.

Art. 16 – Spese contrattuali.

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.

Art. 17 – Norma Finale.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione da parte della ASL BI.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere efficacia le disposizioni relative a materie disciplinate dallo stesso riconducibili a precedenti regolamenti aziendali.

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI RELATIVE A EVENTI E PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI E ALLA PARTECIPAZIONE DI SINGOLI DIPENDENTI A EVENTI FORMATIVI ESTERNI (SPONSORIZZAZIONI INDIVIDUALI).

**Art. 1
OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento: disciplina le sponsorizzazioni di eventi e progetti formativi organizzati dalla ASL BI e quelle relative alla partecipazione di singoli dipendenti a eventi formativi organizzati da enti esterni (sponsorizzazioni individuali) da parte di terzi in applicazione dell'art. 43 della Legge 449 del 1997; dell'art. 28 comma 2 - lett. a) e b) della Legge n.448 del 1998; dell'art. 30 della Legge n. 488 del 1999; dell'art.119 del D.Lgs. n. 267 del 2000; dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163 del 2006; dell'art. 1 comma 108 – lett. e) della Legge n. 228 del 2012 e s.m.i.; dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; dell'art. 80 dell'Accordo Stato-Regioni 2017; del Manuale Agenas sulla formazione continua del professionista sanitario del 1-1-2019; dell'Allegato 1C - Conflitto di interessi, pubblicità e sponsorizzazioni – Violazioni e sanzioni alla DGR 21- 778 del 20-12-2019.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare da parte della ASL BI una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza e in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
3. Le iniziative supportate tramite sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
 - devono essere dirette al perseguimento di fini pubblici;
 - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale dell'Azienda e garantire la posizione di neutralità della medesima;
 - devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate.Inoltre, dette iniziative possono consentire il finanziamento di campagne di comunicazione, prevenzione e informazione rivolte a operatori e cittadini, nonché l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche o di nuove attrezzature sanitarie.
4. Il personale dipendente può partecipare a eventi formativi (corsi, convegni, congressi, giornate di studio, seminari, ecc.) sponsorizzati anche con l'intermediazione di Agenzie di Servizi ed esterni alla ASL BI a condizione che l'evento:
 - non contrasti con i fini istituzionali dell'Azienda/Ente;
 - sia coerente rispetto ai bisogni formativi individuali nel piano di formazione aziendale e/o rispetto agli obiettivi sanitari nazionali e regionali, nonché strategici aziendali o comunque

- sia ritenuto necessario a fronte di sopravvenute esigenze di innovazione scientifica o legislativa;
- abbia, preferibilmente, ottenuto o, perlomeno, richiesto, ove previsto, i crediti formativi ECM;
 - l'evento abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 219 del 2006, laddove prevista;
 - tra lo sponsor da un lato e il partecipante e il proponente dall'altro non devono esistere rapporti finanziari (quali consulenza, possesso di azioni, onorati, perizie retribuite, licenze, ecc.) personali o famigliari, tali da generare un potenziale conflitto di interesse. A tal fine il partecipante dovrà compilare apposita modulistica autocertificativa per dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con lo sponsor.
5. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
6. Per quanto riguarda i corsi di formazione per l'aggiornamento del personale e gli eventi formativi in genere, qualora accreditati ai sensi del Sistema ECM della Regione Piemonte, si rimanda alla regolamentazione contenuta nel sopra citato Allegato 1C - Conflitto di interessi, pubblicità e sponsorizzazioni – Violazioni e sanzioni alla DGR 21- 778 del 20-12-2019 e s.m.i..
7. Esulano dalla disciplina del presente regolamento le donazioni e più in generale, tutti gli atti di liberalità in qualunque forma realizzati.

Art. 2 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento:
- a) per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo di beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente all'Azienda da parte di terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione", oltre che ogni contributo economico offerto da un Ente privato alle spese che il dipendente deve sostenere per la partecipazione ad attività di aggiornamento;
 - b) per "sponsor" si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda Sanitaria;
 - c) per "sponsee" si intende il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor, nelle modalità previste dal contratto;
 - d) per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, finalizzato al sostegno di specifici progetti e/o iniziative aziendali, concluso con soggetti privati o associazioni senza fine di lucro, per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, prestazioni, attività, beni e servizi previsti nei piani di spesa aziendali mediante il quale l'Azienda (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a effettuare una determinata controprestazione in beni, servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di promuovere il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, le promozioni, in appositi e predeterminati luoghi, spazi e forme nell'ambito delle strutture aziendali e di

- legare il proprio brand a progetti di interesse collettivo ad alto contenuto valoriale, ottenendone un ritorno di immagine;
- e) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico, il supporto di veicolazione delle informazioni, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità di volta in volta messa a disposizione dall’Azienda per la pubblicità dello sponsor di eventi e progetti formativi aziendali;
 - f) per “eventi e progetti formativi aziendali” si intende qualsiasi attività formativa organizzata dalla ASL BI in favore dei propri dipendenti e attuata in tutti i diversi possibili contesti di apprendimento: residenziali (corsi, seminari, conferenze, convegni, ecc.), e-learning, FAD sincrona e asincrona, formazione on the job (tirocini e stage formativi, gruppi di lavoro, audit e gruppi di miglioramento, ecc.), laboratori formativi esperienziali, percorsi di formazione-intervento e di formazione-ricerca-intervento, ecc.;
 - g) per “sponsorizzazione individuale” si intende la sponsorizzazione di partecipazioni da parte di singoli dipendenti a eventi formativi organizzati da enti esterni.

Art. 3 **POSSIBILI CONTRIBUTI DELLO SPONSOR**

1. Relativamente alla realizzazione di eventi e progetti formativi aziendali, il contributo che lo sponsor si assume l'obbligo di corrispondere alla ASL BI consiste in un corrispettivo in beni, attrezzature, servizi, denaro, prestazioni o interventi, che necessitino all’Azienda per la realizzazione delle iniziative formative in questione, con particolare riferimento ad attività e supporto, quali ad esempio:
 - a) attività di docenza;
 - b) affitto di locali idonei per l'attività formativa;
 - c) affitto di tecnologie idonee e acquisizione di servizi di supporto tecnologico relativi all’ottimale svolgimento dell’attività formativa;
 - d) accoglienza, servizi di hosting e supporto logistico in sede di svolgimento dell’iniziativa;
 - e) supporto gestionale e progettazione didattica;
 - f) accoglienza alberghiera e servizi quali coffee-break e/o light lunch;
 - g) predisposizione del materiale informativo ed eventuale materiale didattico relativo al corso ed eventuale relativa pubblicazione;
 - h) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e ottimizzazione dell'attività formativa.A fronte del contributo erogato da parte dello sponsor, la ASL BI si impegna a corrispondere allo sponsor la contropartita specificata nel successivo contratto di sponsorizzazione.
2. Relativamente alle sponsorizzazioni individuali, il contributo che lo sponsor si assume l'obbligo di corrispondere alla ASL BI consiste in un corrispettivo in beni, attrezzature, servizi, denaro, prestazioni o interventi necessari a favorire la partecipazione ad attività di aggiornamento da parte di singoli dipendenti, quali ad esempio le spese relative a:
 - a) quota di iscrizione all’iniziativa formativa;
 - b) viaggio;
 - c) vitto;
 - d) alloggio.

Art. 4

TRASPARENZA

Al fine di assicurare una adeguata trasparenza agli atti relativi alle procedure di sponsorizzazione previste dal presente Regolamento, oltre alla pubblicazione degli Avvisi e dei Contratti stipulati con gli Sponsor la Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI pubblica periodicamente, con aggiornamenti almeno trimestrali, un elenco in formato tabellare delle procedure in questione riportante la specificazione dei contenuti di seguito precisati.

- a) Per quanto concerne le sponsorizzazioni individuali:
- nome dello sponsor;
 - valore economico della sponsorizzazione;
 - nome evento formativo sponsorizzato, data e sede di svolgimento del medesimo;
 - nome del dipendente partecipante all'evento formativo sponsorizzato.
- b) Per quanto concerne le sponsorizzazioni di eventi e progetti formativi aziendali:
- nome dello sponsor;
 - valore economico della sponsorizzazione;
 - denominazione evento-progetto formativo sponsorizzato e data e sede di svolgimento del medesimo.

Art. 5

INIZIATIVA DELLA SPONSORIZZAZIONE

Le sponsorizzazioni possono avere origine:

- per iniziativa spontanea della ASL BI;
- per iniziativa di sponsor pubblici o privati che avanzano la loro disponibilità a finanziare eventi e progetti formativi organizzati dalla ASL BI e la partecipazione di singoli dipendenti a eventi formativi organizzati da enti diversi.

Art. 6

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR DI EVENTI E PROGETTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA ASL BI

1. L'individuazione dello sponsor è effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione, la cui redazione è curata dalla Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane, è data pubblicità mediante pubblicazione per almeno 20 giorni sul sito internet della ASL BI unitamente allo schema di contratto, e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta, dove lo sponsor deve indicare:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione;
 - c) l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso;
 - d) le indicazioni in merito alla contropartita;
 - e) ogni altra eventuale condizione sia ritenuta opportuna;
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. La/e richiesta/e di sponsorizzazione verrà/verranno valutata/e dal Responsabile della Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane, competente in tema di formazione, che comunicherà in forma scritta alla/e Azienda/e Sponsor l'accettazione dell'offerta/e di sponsorizzazione.
8. All'atto della comunicazione lo/gli Sponsor è/sono impegnato/i a erogare il contributo previsto, il cui vincolo obbligatorio tra le parti verrà completato con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione.
9. Qualora nell'avviso non siano previste procedure di scelta dello sponsor sono ammesse le sponsorizzazioni plurime, da parte cioè di diversi sponsor.
10. La ASL BI può, inoltre, decidere di affidare l'incarico per la ricerca degli sponsor ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal vigente codice degli appalti.

Art. 7

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO A EVENTI E PROGETTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA ASL BI

1. Il contratto di sponsorizzazione fra l'Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (art. 1323 c.c.). Il contratto di sponsorizzazione è stipulato a seguito di accettazione dell'offerta con provvedimento del Responsabile della Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane, competente in tema di formazione.
2. Nell'offerta i soggetti interessati possono indicare eventuali modifiche o migliorie allo schema di contratto allegato all'avviso. Di esse si tiene conto in fase di stesura definitiva del contratto, previo accordo tra le parti, e a condizione irrinunciabile che le stesse non alterino la sostanza dello schema allegato all'avviso pubblico.
3. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il contenuto, la durata temporale e le eventuali modalità di esercizio del diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) gli obblighi assunti a carico dello sponsor ivi compresa la prestazione di adeguate garanzie circa la corretta esecuzione del contratto, nonché l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio pubblicitario;
 - c) la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo;
 - d) la disciplina dettagliata dell'uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello sponsor nonché dell'attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso esercitate;
 - e) l'eventuale diritto di esclusiva concesso allo sponsor;
 - f) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
4. Le somme introiettate che risultassero non utilizzate per la finalità originaria come indicata nell'avviso o relativo contratto di sponsorizzazione saranno considerate risparmi di spesa e potranno essere utilizzate a sostegno del sistema formativo aziendale.
5. Per ogni controversia eventualmente insorgente tra le parti è competente il Foro di Biella.

Art. 8

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASL BI A INIZIATIVE FORMATIVE SOGGETTE A SPONSORIZZAZIONE INDIVIDUALE

La partecipazione dei dipendenti della ASL BI a iniziative formative con spese sostenute a carico dei privati è così regolamentata:

1. La partecipazione a iniziative formative soggette a sponsorizzazione individuale è consentita ai soli dipendenti a tempo indeterminato e, prioritariamente, a quelli a tempo pieno.
2. Le imprese disposte a finanziare la partecipazione a dette iniziative devono formalizzare la loro intenzione con nota indirizzata al Direttore Generale, dettagliante i seguenti contenuti:
 - a) denominazione e ragione sociale dell'impresa, codice fiscale e sede;
 - b) sede, data e programma dell'evento formativo;
 - c) ogni informazione utile a individuare opportunamente i destinatari dell'iniziativa e ogni eventuale requisito richiesto;
 - d) preventivo analitico delle spese previste per la partecipazione del/degli operatore/i che dovrà/dovranno essere individuati dal Direttore/Responsabile della struttura interessata.
3. Le imprese in questione non potranno assumere gli oneri relativi alle spese per eventuali accompagnatori. L'ospitalità non potrà eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio della manifestazione e le dodici ore successive alla conclusione della medesima, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche dell'iniziativa.
4. Il dipendente che vorrà partecipare a una iniziativa formativa soggetta a sponsorizzazione individuale dovrà far pervenire la richiesta, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la formazione aziendale, alla Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI, comprensiva del parere del proprio responsabile-referente organizzativo e di una autocertificazione attestante l'assenza di conflitto di interessi con l'azienda sponsorizzatrice. Il personale interessato, nell'ambito dell'aggiornamento facoltativo, potrà usufruire del permesso retribuito e, per quanto concerne l'area della Dirigenza, anche delle ore destinate ad attività di aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica, ricerca finalizzata, ecc. Al termine dell'iniziativa formativa, il dipendente è tenuto a trasmettere l'attestato dell'avvenuta partecipazione alla Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane della ASL BI. In caso di impedimento a partecipare all'iniziativa formativa sponsorizzata, il dipendente interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla citata Struttura.
5. L'individuazione dei dipendenti partecipanti a iniziative formative sponsorizzate individualmente è di esclusiva competenza aziendale. Non possono pertanto essere autorizzate proposte di sponsorizzazione dirette a un dipendente individuato da parte da parte dello sponsor.

6. Il personale dipendente della ASL BI non può partecipare a più di due (2) iniziative formative annue con spese a carico di una stessa azienda sponsorizzatrice. Il professionista sanitario dipendente della ASL BI, ai sensi del citato art. 80 dell'Accordo Stato-Regioni 2017 non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale mediante partecipazione a eventi formativi sponsorizzati individualmente.

Art. 9
CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i., alla normativa speciale e ai Regolamenti Aziendali esistenti in materia.

Art. 10
NORMA FINALE

L'esecuzione dei contratti di sponsorizzazione avviene nell'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione da parte della ASL BI.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere efficacia le disposizioni relative a materie disciplinate dallo stesso riconducibili a precedenti regolamenti aziendali.